



**News per i Clienti dello
studio**

**N. 28
del 4 giugno 2021**

Ai gentili clienti e Loro Sedi

DECRETO “SOSTEGNI-BIS ALTRI AIUTI E APPROFONDIMENTI

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021), ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi economica, un credito d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, un nuovo credito d'imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un'ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d'imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.

IL NUOVO BONUS SANIFICAZIONE

L'art. 32 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) viene reintrodotta il credito d'imposta (già previsto dall'art. 125, D.L. 34/2020) per la sanificazione e l'acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, al fine contrastare l'epidemia in atto in occasione della “riapertura” delle attività economiche. Dal punto di vista tecnico, il legislatore ha scritto nuovamente il testo di legge, il quale, tuttavia, si discosta da quello precedente solo in aspetti ben circostanziati, evidenziati di seguito.

Beneficiari dell'incentivo sono:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- b) gli enti non commerciali (compresi TES ed enti religiosi civilmente riconosciuti)
- c) le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale se in possesso dell'apposito codice identificativo ex art. 13-quater, co. 4, D.L. 34/2019 (cd. “B&B”).

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti che possono accedere al bonus sanificazione:

- ditte individuali, società di persone/di capitale ed enti commerciali (a prescindere dal regime contabile)
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti
- professionisti e studi associati
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
- enti religiosi civilmente riconosciuti
- soggetti in regime forfetario (Legge n. 190/2014) o in regime di “vantaggio” (art. 27, co. 1 e 2. D.L. 98/2011)
- imprese agricole, sia che determinano il reddito su base catastale sia che producono reddito d’impresa
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del cod. identificativo.

Soggetti esclusi: le persone fisiche che svolgono attività commerciali/di lavoro autonomo in via non abituale (dunque prive di P.Iva), ad esclusione dell’attività di “B&B”.

ENTI NON COMMERCIALI: per tutti gli enti non commerciali, la CM 20/2020 ha chiarito che in assenza di una espressa limitazione dell’agevolazione alla sola attività commerciale l’agevolazione spetta indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (anche solo istituzionale).

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE: spetta per le spese “sostenute” nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021

Nota: le imprese in contabilità ordinaria adottano il criterio di competenza (consegna del bene o ultimazione del servizio), mentre tutti gli altri soggetti adottano il criterio “di cassa”.

Non è richiesta la “tracciabilità” del pagamento.

SPESE AMMESSE: si deve trattare di spese riguardanti

- A) la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività e degli strumenti a tal fine utilizzati
- B) nonché per l’acquisto di DPI ed altri dispositivi di prevenzione dal contagio.

Come già in precedenza, la norma fornisce una elencazione delle tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale (che, in passato, la CM 20/2020 aveva ritenuto non tassativa):

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- NEW - b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

N.B.: è possibile che, in via interpretativa, venga ritenuto ammesso anche l'esame cd. "sierologico".

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI spetta nella misura del 30% (per il 2020, invece, la misura era del 60) delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, fino ad un credito d'imposta massimo di €. 60.000, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, già previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020 fino ad aprile 2021, **viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.**

Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d'imposta locazioni **per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021** ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

PROROGA CARTELLE FISCALI

È stata prorogata **fino al 30 giugno 2021** la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (**entro il 31 luglio 2021**).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto "Sostegni-bis" si segnalano inoltre:

- la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un'unica quota annuale, il **credito d'imposta "beni strumentali" ("ordinari")** anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
- un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione**

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;

- la modifica dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei **crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali**, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- l'introduzione di una **nuova agevolazione ("Ace innovativa")** che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti